

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
98123 MESSINA
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE LAVORO-

Istanza cautelare in corso di causa ex art 700 cpc e costituzione di nuovo procuratore (rg 1794/018)

La Prof.ssa POLLINO Anna, nata a Condrò (ME) il 28.08.1978 e residente in Milazzo (ME) Via Tommaso De Gregorio Complesso Ragno Pal. E, codice fiscale: PLL NNA 78M68 C956G elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Cava del Foro di Messina, c.f. LCVVCN74D13F158Q), con studio in Via Cesare Battisti, 108 ed ivi elettivamente domiciliata, che intende ricevere le comunicazione e biglietti di cancelleria avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090.346288, giusta procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato

contro

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro pro-tempore,
- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del Direttore pro tempore,
- 3) AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE, in persona del Direttore pro-tempore,
- 4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Direttore pro tempore,
- 5) AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA in persona del



Direttore pro-tempore

premessò che con ricorso ex art 414 cpc che si trascrive integralmente e deve indersi richiamato" Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro Ricorso ex art. 414 c.p.c., con richiesta di fissazione di udienza breve RICORRENTE: POLLINO Anna, nata a Condò (ME) il 28.08.1978 e residente in Milazzo (ME) Via Tommaso De Gregorio Complesso Ragno Pal. E, codice fiscale: PLL NNA 78M68 C956G, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V, PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) elettivamente domiciliata in Pace del Mela Via Nazionale n. 195, in virtù di mandato redatto su foglio separato congiunto materialmente al presente atto; CONTRO RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro pro-tempore, 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del Direttore pro tempore, 3) AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE, in persona del Direttore pro-tempore, 4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Direttore pro tempore, 5) AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA in persona del Direttore pro-tempore: tutti domiciliati ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65. PREMESSO 1) Che la ricorrente è stata assunta, in qualità di docente di scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 1.9.2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,



presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana nell'Ambito Territoriale della Provincia di Firenze e precisamente in servizio nell'a.s. 2015-2016 presso la Scuola D.D. Empoli Terzo Circolo (FI) classe di concorso EEE ovvero posto comune (si allega domanda di trasferimento con allegato D, come Doc.1);2)

Che la stessa è residente con la famiglia in Sicilia e precisamente in Milazzo (ME) (si allega certificato di residenza – Doc.2) ed il proprio nucleo familiare è composto dalla medesima, dal marito sig. La Rosa Francesco e dai figli: La Rosa Cristiano (nato a Messina il 25.12.2009), La Rosa Gabriele (nato a Messina il 14.1.2012) e La Rosa Amedeo, nato a Messina il 12.12.2014 di appena anni due e mezzo (si allega certificato storico di famiglia Doc.3);3)Che la ricorrente in data 14.07.2017 (Doc.4) ha inoltrato domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria scuola infanzia per l'anno 2017/2018, indicando la priorità spettante ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del CCNL sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/2018, in quanto lavoratrice madre di tre figli di cui due di età inferiore a 6 anni, indicando le preferenze nelle sedi scelte, secondo il seguente ordine: Sicilia - Ambito 0015; Sicilia Ambito 0013; Sicilia Ambito 0014; Sicilia Ambito 0016;4)Che tale legittimo diritto di precedenza, previsto dalle lettere l) e m) del punto IV "Assistenza" dell'art.8, comma 1 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a. s. 2017/18, risponde alle esigenze ed ai criteri volti alla "protezione e tutela" della famiglia;5)Che, solo in data 21.09.2017 con decreto n. 0013665 (Doc.5) -- a seguito dello scorrimento delle graduatorie definitive dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, richiedenti l'utilizzazione e l'assegnazione



provvisoria di sede per l'a.s. 2017/18 -- l'USP di Messina ha assegnato la docente Pollino presso l'I.C. 1 di Lipari e detta l'assegnazione avrà valore per tutto il corrente anno scolastico;6)

Che Il Decreto Legislativo n. 151/2001 ["Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità"], disciplina "i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità" e prevede un complesso di norme a tutela e sostegno della famiglia;7) Che, in particolare, tra le norme più importanti rientra certamente quella contenuta nell'art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l'istituto della famiglia, ha previsto che: "1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.";8) Che, tuttavia, tanto nella



domanda di mobilità che in quella di assegnazione provvisoria, non è prevista materialmente la possibilità di inserire i suindicati benefici (art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001) e, quindi, di potere godere della "assegnazione temporanea".9) Che, nella fattispecie, la stessa ricorrente, con comunicazione del 15.7.2017 (Doc.6), inviata via PEC a firma anche del sottoscritto avvocato, ha inoltrato domanda di assegnazione temporanea, in quanto madre di un bambino di appena due anni e mezzo, senza ottenere alcun riscontro, ma solo il "NULLA OSTA" da parte dell'Ufficio Scolastico per la Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze (Doc.7);10) Che le procedure di assegnazione della sede definitiva ed il trasferimento della ricorrente a Firenze con la conseguente mancata assegnazione temporanea della sede presso la Provincia di Messina sono da ritenersi illegittime, viziose e gravemente irregolari e devono, pertanto, essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti

MOTIVI ILLEGITTIMA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 42 bis E 45 DEL D. L. 151/2001 E MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA C.D. "assegnazione temporanea"

L'art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 mira a tutelare i valori inerenti la famiglia ed, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La norma ha la finalità di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare. L'unico limite posto è quello delle esigenze organizzative e funzionali della P.A., nella parte in cui tale previsione pone



quale condizione di applicabilità del beneficio la "... sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva". Il richiamo della norma alle "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" dispone che di tale beneficio ne possano godere i dipendenti della P. A, tra i quali i docenti. Sostanzialmente, l'assegnazione temporanea disciplinata dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/01 può essere chiesta in presenza dei seguenti presupposti: 1. essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.; 2. essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l'istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio; 3. essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, non potrà richiedere l'assegnazione temporanea nella scuola primaria). Secondo la Giurisprudenza dominante, l'art. 42 bis con l'unico limite obiettivo della disponibilità di posti ed in presenza degli specifici requisiti soggettivi, configura in capo al lavoratore richiedente un diritto soggettivo non assoluto e incompressibile, ovvero, "diritto condizionato", quello che la giurisprudenza amministrativa in materia qualifica come "interesse legittimo" cedevole di fronte a riconosciute superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio. A ciò si aggiunga che la norma è stata recentemente oggetto di importantissima modifica che rende ancora più ristretto lo *spatium deliberandi* del dissenso che la P.A. può opporre rispetto all'assegnazione temporanea. L'art. 14, comma 7, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in vigore dal



28.8.2015, ha infatti modificato il primo comma dell'art. 42-bis inserendo, in coda all'inciso "L'eventuale dissenso deve essere motivato" già contenuto nella vecchia formulazione della norma, il seguente: "e limitato a casi ed esigenze eccezionali". Nel caso in questione, non è stato reso alcun riscontro, né dissenso motivato! Ed anzi, dal bollettino pubblicato dallo stesso USR di Messina in data 02.8.2017 (e, quindi, successivamente alla presentazione della domanda di assegnazione temporanea da parte della docente Pollino) denominato "posti disponibili scuola dell'infanzia", risulterebbero negli ambiti della Provincia di Messina e precisamente negli ambiti 0013 e 0015 (ove il coniuge della ricorrente presta la sua attività lavorativa) ben 15 posti disponibili (Doc.8). La finalità del legislatore di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, richiederebbe, da parte delle PP.AA., un'attenta analisi delle istanze e, conseguentemente, una motivazione congrua e seria, idonea a far sì che il minore, soggetto debole cui si è inteso assicurare tutela, non venga ingiustamente privato dell'affetto e delle cure di entrambi i genitori. La ricorrente, pertanto, ha il diritto di vedere riconosciuto il proprio diritto alla "assegnazione temporanea" ai sensi della normativa vigente e di essere assegnata temporaneamente, per il periodo di tre anni, presso la sede richiesta, ovvero presso la Provincia di Messina, dove esiste il proprio nucleo familiare. La giurisprudenza e la dottrina sono conformi nel ritenere che le ragioni di ricongiungimento familiare e le motivazioni poste alla base della domanda di assegnazione temporanea sono prevalenti rispetto alle



esigenze di servizio della pubblica amministrazione. Ciascun docente -- genitore con figli minori fino a tre anni e per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni -- oltre alla domanda di "assegnazione provvisoria", ha diritto a presentare un'ulteriore diversa domanda c.d. di "assegnazione temporanea" ed avvalersi così della "priorità - precedenza" prevista dalla normativa di cui al D.Lgs. 151/2001. In realtà, detta "precedenza" non è contemplata né occasione della c.d. mobilità e nemmeno nella successiva fase della c.d. "assegnazione provvisoria" per l'anno scolastico 2017/2018. Tuttavia, i diversi tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente sancito il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. "assegnazione temporanea" per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni, presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. Tra le più recenti e pronunce si evidenzia quella del Tribunale di Torino che, in data 11.7.2016, ha d'urgenza imposto al M.I.U.R. di disporre l'assegnazione temporanea triennale di un'insegnante in provincia di Catania, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, accogliendo il ricorso d'urgenza con cui la stessa non aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare. Ed ancora il Tribunale di Pordenone, con Ordinanza del 17.1.2017, ha condannato il MIUR a disporre l'assegnazione temporanea



triennale di un'insegnante nella Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, accogliendo il ricorso d'urgenza con cui la stessa non aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare (si allegano ordinanze del Tribunale di Pordenone 17.1.2017 e del Tribunale di Lanciano del 08.5.2017 Doc.9), ma anche codesto Tribunale adito si è pronunciato favorevolmente (cfr. ordinanza emessa il 13.9.2017 Giudice Dott.ssa Totaro). Nel caso in esame, la ricorrente nella sua istanza ha documentato di essere in possesso di tutti i presupposti previsti dalla legge (essendo assunta a tempo indeterminato, abilitata all'insegnamento ed avendo un figlio di età inferiore a tre anni), ma il M.I.U.R. nonostante ciò non ha accolto l'istanza, omettendo persino di comunicare le obbligatorie ragioni del dissenso. Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che l'assegnazione provvisoria effettuata dall'USP di Messina con il decreto indicato in premessa avrà efficacia fino al 31.8.2018, si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, fermo restando la finalità della norma, che tende ad agevolare la famiglia nel periodo più delicato della vita dei figli. In definitiva, la normativa sopracitata tutela i valori inerenti la famiglia (in particolare, mira a tutelare la salute fisico-psichica della lavoratrice madre, di preservare la salute del piccolo ed, infine, garantire il diritto del figlio a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita) garantiti dagli artt. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. Ebbene,



nella fattispecie in esame, è pacifico che la ricorrente è madre di tre minori di cui uno di appena due anni e mezzo, che il proprio coniuge Sig. La Rosa Francesco lavora a Milazzo (ME) in quanto titolare dell'Impresa Individuale denominata "F.L di Francesco La Rosa" con sede legale in Milazzo (ME) Via Tommaso de Gregorio Snc Cpl. Ragno e svolge la propria attività lavorativa anche all'interno della Raffineria Mediterranea di Milazzo con reperibilità 24h/24 (si allega visura CCIAA Doc. 10) e che la stessa ha presentato all'Ufficio scolastico provinciale di Messina domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 che avrebbe dovuto essere sicuramente accolta dall'amministrazione, sussistendo tutte le ragioni di tutela del diritto al ricongiungimento familiare, nell'esclusivo interesse del minore. La distanza tra la sede di residenza familiare (Milazzo in provincia di Messina) e la sede di servizio (Firenze), pari ad oltre 800 km, impone alla ricorrente di non poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di assistere il proprio bambino, con le attenzioni ed il tempo che richiede la tenera età dello stesso, con conseguente pregiudizio alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità. Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale, la ricorrente subirebbe gravi danni atteso che, la stessa essendo stata trasferita a Firenze, avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, con conseguente inevitabile stress psico-fisico e rilevanti esborsi economici (alloggio, trasferta ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili. Tutto ciò premesso e considerato, l'insegnante Pollino Anna, a mezzo del sottoscritto



avvocato RICORREAL Tribunale di Barcellona P.G. Giudice del Lavoro affinché previa fissazione (a breve) dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea nell'ambito della scuola dell'infanzia posto comune, o, in subordine, su posto di corrispondente posizione retributiva presso l'Ambito territoriale di Messina della Regione Sicilia (e precisamente Ambito 0015, ove la stessa risiede con la propria famiglia; Ambito 0013; Ambito 0014; Ambito 0016), anche facendo ricorso, ove occorra, alla somma di ore / cattedre in part-time e/o spezzoni di cattedra, fermo restando, in ipotesi di indisponibilità per un triennio continuativo la concessione del beneficio in modo frazionato. 2)

Conseguentemente ordinare al Ministero, nella persona del Ministro pro-tempore, a provvedere all'assegnazione temporanea della ricorrente nell'ambito della scuola dell'infanzia posto comune, o, in subordine, su posto di corrispondente posizione retributiva presso l'Ambito territoriale di Messina della Regione Sicilia (e precisamente Ambito 0015, ove la stessa risiede con la propria famiglia; Ambito 0013; Ambito 0014; Ambito 0016), anche facendo ricorso, ove occorra, alla somma di ore / cattedre in part-time e/o spezzoni di cattedra, fermo restando, in ipotesi di indisponibilità per un triennio continuativo la concessione del beneficio in modo frazionato. 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario. Si



allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 10. Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00. Pace del Mela, lì 22 Settembre 2017 Avv. Maria Chiara Isgrò

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. La docente Pollino Anna, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE Nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie- elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici; Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, RITENUTO CHE- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è



www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dagli appositi siti internet. Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore CHIEDE All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente: a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso; b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Pace del Mela, lì 22 Settembre 2017

Avv. Maria Chiara Isgrò

che il predetto ricorso ex art 414 cpc è stato incoato al numero rg 1794/2017 e l'udienza fissata per il 3.5.2018.

che alla predetta l'ill. giudice ha disposto nuova udienza di discussione per **il 27.11.018;**

che con mail del 12.6.2018 il Miur ha comunicato alla ricorrente l'esito della procedura di mobilità 2018/2019 negandole il chiesto trasferimento interprovinciale con la conseguenza che la istante, a far data dal **1.9.2018**, (termine di scadenza della assegnazione provvisoria) dovrà recarsi nuovamente presso la sede di titolarità di Firenze non potendosi più prendere cura del minore; (doc. 1, 2)

con il presente atto si costituisce il nuovo procuratore



avvocato Vincenzo La Cava del foro di Messina in sostituzione del precedente procuratore che si riporta integralmente alle domande, eccezioni e deduzioni del ricorso ex art 414 cpc ed a tutti gli atti e verbali di causa che si devono intendere integralmente richiamati.

In ordine al fumus boni iuris

si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e per il minore, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Difatti sussiste il rischio che, il decorso del tempo necessario per la trattazione della udienza di discussione per il **27.11.018** possa pregiudicare i suoi rapporti con il figlio di età inferiore ai tre anni, con lesione tanto degli interessi di quest'ultima, quanto dei diritti connessi alla genitorialità.

L'irreparabilità del pregiudizio deriva dal danno che il rapporto genitore/figlio potrà subire a causa di una persistente distanza di uno dei componenti del nucleo familiare e dalla perdita di possibilità, per uno dei genitori, di occuparsi in maniera adeguata di una figlia di età inferiore ai tre anni, come tale particolarmente bisognosa di continuità affettiva.

La distanza tra la sede di lavoro (Firenze) e il Comune



ove risiede con il proprio nucleo familiare (Milazzo), costituito da un figlio di tenera età(scolare) oltre altri due e dal coniuge, e l'orario di servizio osservato, impediscono alla ricorrente di poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di assistere il proprio bambino, con le attenzioni ed il tempo che richiede con grave compromissione dell'unità familiare.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito e, più precisamente, il Tribunale di Siracusa con ordinanza collegiale del 29.10.2012, *"i tempi dedicati ai quotidiani spostamenti per raggiungere la sede di lavoro e per fare rientro a casa a fine giornata finiscono col comprimere in modo apprezzabile i tempi dedicati dalla ricorrente alla cura del figlio"*.

Peraltro l'istituto invocato ha la finalità di consentire l'avvicinamento del docente alla casa familiare a presidio dei valori costituzionali quali l'art. 29 Cost, l'art. 31 commi 1 e 2, che tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e, soprattutto la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali, notoriamente, vige un fortissimo bisogno delle cure materne.

Inoltre questo Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con provvedimento del 13.9.017 su ricorso patrocinato da questo difensore ha ritenuto che *"la mancata concessione del nulla osta impedisce all'istante, titolare presso l'Istituto F. Lippi di Prato, di dedicarsi in maniera adeguata alla cura del proprio figlio in tenerissima età unitamente al marito, che risiede e lavora a Messina, e rischia quindi di pregiudicare in modo irreparabile quell'interesse del minore che la norma invocata mira appunto a*



tutelare”.

In ultimo anche il Tribunale di Napoli Nord, su ricorso patrocinato da questo difensore ha acclarato che *“Osserva il Tribunale che sussiste il pericolo di un grave ed irreparabile danno posto che la mancata concessione del nulla osta impedisce all’istante di dedicarsi in maniera adeguata alla cura del proprio figlio in tenerissima età unitamente al marito, che risiede e lavora a Messina, e rischia quindi di pregiudicare in modo irreparabile quell’interesse del minore che la norma invocata mira appunto a tutelare ((ord. cronol. 52007/2017 del 28/11/2017 RG n. 13996/2017)*

Alla luce delle predette considerazioni appare evidente la sussistenza dell’immediato ed attuale pericolo e pregiudizio per la tutela del minore a causa anche della illegittima condotta dell’amministrazione con conseguente riconoscimento, anche in sovrannumero, dell’assegnazione temporanea in favore della ricorrente.

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata , chiede che l’Ill.mo Giudice del Lavoro voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e del minore;

2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all’assegnazione temporanea nell’ambito della scuola



dell'infanzia posto comune, o, in subordine, su posto di corrispondente posizione retributiva presso l'Ambito territoriale di Messina della Regione Sicilia (e precisamente Ambito 0015, ove la stessa risiede con la propria famiglia; Ambito 0013; Ambito 0014; Ambito 0016), anche facendo ricorso, ove occorra, alla somma di ore / cattedre in part-time e/o spezzoni di cattedra, fermo restando, in ipotesi di indisponibilità per un triennio continuativo la concessione del beneficio in modo frazionato.

3. Conseguentemente ordinare al Ministero, nella persona del Ministro pro-tempore, a provvedere all'assegnazione temporanea della ricorrente nell'ambito della scuola dell'infanzia posto comune, o, in subordine, su posto di corrispondente posizione retributiva presso l'Ambito territoriale di Messina della Regione Sicilia (e precisamente Ambito 0015, ove la stessa risiede con la propria famiglia; Ambito 0013; Ambito 0014; Ambito 0016), anche facendo ricorso, ove occorra, alla somma di ore / cattedre in part-time e/o spezzoni di cattedra, fermo restando, in ipotesi di indisponibilità per un triennio continuativo la concessione del beneficio in modo frazionato.

4. Ordinare al Ministero di adottare ogni altro provvedimento cautelare ritenuto opportuno, secondo le ulteriori circostanze concrete dedottesi in attenzione, idoneo ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito, con particolare riferimento alla condanna dei resistenti all'immediata assegnazione



temporanea in favore della ricorrente, ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili secondo l'ordine di cui alla domanda di assegnazione temporanea.

5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Messina/ Barcellona P.G. 26.6.018

Avvocato

Vincenzo La Cava

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 151 C.P.C.

La docente Pollino Anna, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie- elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;

Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati,.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze



di celerità;-la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dgli appositi siti internet. Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;b)

Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Messina / Barcellona 26.6.018

Avv. Vincenzo La Cava

